

**COMUNE DI QUATTORDIO – SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE AL SUAP**

Estratto dell'Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 50 del 12.06.2017

<b>Tabella A</b>	
<b>Pratiche relative ad attività commerciali, produttive, agricole o direzionali da presentare tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (gli importi sotto indicati sono da sommare a quelli dovuti per l'eventuale attività edilizia – riportati nella Tabella B - e non comprendono quelli richiesti da Enti terzi tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc..)</b>	
Comunicazioni varie e S.C.I.A. per modifiche attività esistenti	0,00
S.C.I.A. per l'avvio di nuove attività	25,00
Autorizzazioni per attività itineranti su area pubblica	25,00
Autorizzazioni per medie strutture di vendita	250,00
SCIA Unica, per ogni ulteriore endoprocedimento (oltre a quello principale) non di tipo edilizio	15,00
Provvedimento che prevede la convocazione di Conferenza di Servizi	100,00

<b>Tabella B</b>	
<b>Pratiche relative alle ATTIVITÀ EDILIZIE presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 10 D.L. 8/93 conv. in Legge 68/93 e s.m.i.)</b>	
Comunicazioni di attività edilizia libera per interventi per i quali non è richiesta la presentazione di relazioni tecniche a firma di tecnico abilitato	0,00
Comunicazioni di attività edilizia libera per interventi per i quali è richiesta la presentazione di relazioni tecniche a firma di tecnico abilitato	25,00
Permessi di Costruire e loro varianti, S.C.I.A. e D.I.A., compresi accertamenti di conformità e sanatorie, per interventi edilizi che riguardino solo l'abbattimento di barriere architettoniche	0,00
Permessi di Costruire e loro varianti, S.C.I.A. e D.I.A., compresi accertamenti di conformità e sanatorie, per interventi edilizi relativi a qualsiasi destinazione urbanistica e che:	
A) non comportano incremento del carico urbanistico (es.: manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti, ristrutturazioni edilizie, interventi pertinenziali, autorimesse, cambi di destinazione d'uso)	55,00
B) comportano incremento del carico urbanistico:	
o per ampliamenti fino al 20% del volume o della superficie utile	55,00
o per ampliamenti oltre il 20% del volume o della superficie utile	100,00
o per nuove costruzioni fino a 500 mc o 160 mq	200,00
o per nuove costruzioni oltre i 500 mc o 160 mq	350,00
Permessi di Costruire Convenzionati	500,00
SCIA per il conseguimento dell'agibilità	55,00
Procedura Abilitativa Semplificata per impianti a energie rinnovabili	55,00
Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata	250,00
Piani Urbanistici Esecutivi (inclusa l'autorizzazione alla lottizzazione)	500,00

**Nelle pagine seguenti è riportato il tariffario nazionale per impianti di telecomunicazione approvato con Decreto del Ministero Ambiente 14 ottobre 2016 (GU n. 258 del 04.11.2016)**



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Emissioni e Rischi Ambientali*

*graziano.volpe@regione.piemonte.it*

*Classificazione 13.100.30/AMMAF/2/2014A/*

SUAP piemontesi  
SEDE

E p.c.

Arpa  
Dipartimento tematico radiazioni  
*radiazioni@pec.arpa.piemonte.it*

Settore regionale  
Attività legislativa e consulenza  
giuridica  
SEDE

**OGGETTO:** Tariffario nazionale per il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale per l'installazione di apparati radioelettrici. Comunicazione.

Il 1 gennaio 2017 entrerà in vigore il decreto 14 ottobre 2016 "Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici".

Il citato decreto, ai sensi dell' art. 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, adotta il tariffario nazionale per il contributo alle spese relative al rilascio, da parte delle Agenzie Regionali della Protezione Ambientale (Arpa), dei pareri ambientali per l'installazione ed esercizio di impianti per telecomunicazione ex D. Lgs 259/03 (artt. 87 e 87bis).

Il versamento delle tariffe, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del DPR 160/2010, deve essere effettuato ai competenti SUAP: a tal fine, l'Arpa provvede ad



inviare la comunicazione sull'esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.

Le somme introitate dai SUAP, ai sensi dell'art. 4 comma 14, del DPR 160/2010, dovranno essere successivamente trasferite all'Arpa.

Al fine di acquisire gli elementi necessari alla corretta applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento al trasferimento degli introiti ad Arpa, si invitano Codesti SUAP a contattare il seguente riferimento del Dipartimento Tematico Radiazioni di Arpa Piemonte:

*r.mottola@arpa.piemonte.it - tel. 0125 645302.*

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
(*arch. Graziano VOLPE*)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

referente:  
Elisabetta Sossich 011.4324501

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 ottobre 2016

Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici. (16A07776)

(GU n.258 del 4-11-2016)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87 dello stesso decreto e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato art. 87, comma 4;

Visto l'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 87-bis dello stesso decreto e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato art. 87-bis, al versamento di un contributo per le spese;

Visto, in particolare, l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il tariffario nazionale, dal quale sono calcolati i contributi previsti all'art. 93, commi 1-bis e 1-ter, e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'art. 4, comma 13;

Rilevato che l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, impone di far riferimento, nell'adozione del tariffario nazionale, anche al principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Rilevato che il medesimo art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 93 sono pari a € 250;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 93, comma 1-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotto dall'art. 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono adottate le tariffe, di cui all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, art. 4, comma 13.

3. Ai fini del versamento delle suddette tariffe, l'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, provvede ad inviare la comunicazione sull'esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.

4. I dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messi a disposizione dell'operatore, secondo modalita' da concordare tra l'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed il soggetto che ha presentato l'istanza.

5. L'allegato al presente decreto e' soggetto ad aggiornamento con periodicitá di regola biennale, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dell'efficientamento organizzativo, nonché dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.

6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 14 ottobre 2016

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
Galletti

Il Ministro  
dello sviluppo economico  
Calenda

Allegato

#### TARIFFARIO NAZIONALE

1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:

1.1 Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a;

progetto singolo operatore: € 370;

progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;

1.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo di cui all'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'art. 87-bis del sopracitato decreto e' tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a;

progetto singolo operatore: € 315;

progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;

2.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico

I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla meta' dei valori limite vigenti.

Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.

Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.

